

La Corte di Cassazione, con sentenza 01/09/2020, n. 18156, ha definito la lite fra due ex coniugi relativa alla proprietà comune di strumenti finanziari acquistati in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale, ed alienati da uno solo di essi.

I giudici di primo e secondo grado avevano riconosciuto il diritto della moglie a vedersi corrisposta la metà del ricavato derivante dalla vendita degli strumenti finanziari operata dal marito, il quale aveva sostenuto il carattere personale dell'acquisto, in quanto operato con capitali propri.

La Suprema Corte, conformemente a quanto ritenuto dai giudici di merito, ha ritenuto che l'acquisto di strumenti finanziari da parte di uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale, determini l'assoggettamento degli stessi al regime della comunione legale dei beni. Di conseguenza, la vendita di tali strumenti determina la sottoposizione del denaro incassato al medesimo regime. Se tale vendita avviene senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo non può invalidarla, ma può comunque pretendere che l'intero prezzo derivante dalla stessa entri a far parte della comunione legale.

Se, nel frattempo, a causa della separazione dei coniugi, cessa la comunione legale, i beni già appartenenti al regime della comunione legale vengono assoggettati a un regime di comunione ordinaria tra gli ex coniugi, in attesa di essere oggetto di un'eventuale divisione tra essi. Questo è quanto affermato dalla Cassazione, per la quale, nel caso di specie, l'ex marito è tenuto a corrispondere alla ex moglie la metà del ricavato derivante dalla vendita dei titoli operata dallo stesso in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, a nulla rilevando la separazione nel frattempo intervenuta.